



Sperimentazione di un modello di sviluppo della DGR n. 739/2015 nel quadro degli indirizzi programmatori di cui alle DGR n. 2141/2017, DGR n. 154/2018 e DGR n. 1254/2020 per l'accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità delle persone con disabilità.

1. Inquadramento normativo

La legge 5/2/1992, n. 104 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* prevede tra i principi generali per i diritti della persona con disabilità fissati dall'art. 5 *“il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale”*, *“il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale”* e *“la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata ... nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari ... attivandone le potenziali capacità”*, stabilendo, inoltre, all'art. 7 che *“la cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità”*. L'art. 10 prevede la possibilità per i Comuni e le aziende ULSS di *“organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale delle persone con handicap in situazione di gravità per le quali venga meno il sostegno del nucleo familiare”*.

La legge 8/11/2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* valorizza la piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale definendo all'art. 14 i contenuti del progetto individuale che deve comprendere, tra l'altro, *“le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale ... i servizi alla persona a cui provvede il comune ... con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale”*.

La legge 22/6/2016, n. 112 *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”* assume quale finalità principale quella di *“favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità”* (art. 1, co. 1), da perseguire mediante *“misure di assistenza, cura e protezione”*, anche *“in vista del venir meno del sostegno familiare”* e, quindi, *“attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori”* (art. 1, co. 2).

Il DPCM 12/1/2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992”*, all'art. 34 prevede che nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale a favore di persone con disabilità possano essere garantiti *“trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali”*.

Il DM 23/11/2016 *“Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”*, prevede all'art. 3, co. 5 *“percorsi verso l'autonomia attraverso l'inserimento, ..., in programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Tali programmi possono essere finanziati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 112/2016, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 3 della legge n. 112/2016”*.

Le leggi regionali, n. 55/1982, n. 56/1994, n. 5/1996, n. 16/2001 e n. 23/2013 attribuiscono alle aziende ULSS specifiche competenze nella gestione delle funzioni e delle prestazioni riabilitative e socio-assistenziali in favore delle persone con disabilità, anche ai fini della loro integrazione nel mondo del lavoro. La DGR n. 1804/2014 prevede la definizione di un modello sperimentale di erogazione di prestazioni socio sanitarie nell'ambito dei percorsi educativi e occupazionali esterni al centro diurno o nell'ambito di strutture residenziali innovative.

La DGR n. 740/2015 definisce, tra l'altro, il contenuto abilitativo assistenziale delle attività e delle prestazioni nel Centro Diurno tra cui percorsi educativo occupazionali esterni, in collaborazione con il SIL, se previsti dai progetti individualizzati.

Nel quadro della normativa sopra esposta si definiscono i contenuti e le modalità operative relative alla sperimentazione di un modello finalizzato alla realizzazione di un sistema di percorsi progettuali per l'integrazione socio sanitaria e occupazionale di persone con disabilità.



Il contesto in cui viene valorizzata l'integrazione socio sanitaria e occupazionale del modello è quello dei servizi residenziali, semiresidenziali e della domiciliarità a favore delle persone con disabilità attraverso uno sviluppo dei percorsi sperimentali di cui alla DGR n. 739/2015 nel quadro degli indirizzi di programmazione degli interventi regionali attuativi della legge n. 112/2016 (Dopo di noi).

L'obiettivo finale a cui i progetti/percorsi devono tendere è l'inserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità con la presa in carico da parte dei servizi di integrazione lavorativa (SIL) delle aziende ULSS, anche con riferimento ai tirocini di inclusione sociale di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/1/2015. La presa in carico della persona con disabilità da parte del SIL comporta la chiusura del percorso attivato nell'ambito del modello oggetto della presente sperimentazione. Vi è la possibilità di riattivazione del percorso in caso di difficoltà nella presa in carico da parte del SIL con relativa cessazione della stessa.

2. Partecipazione alla sperimentazione: reti organizzate e formazione degli elenchi aziendali delle reti.

Il presente provvedimento promuove la sperimentazione di un modello progettuale per l'integrazione socio-sanitaria e lo sviluppo di abilità e competenze per l'occupabilità di persone con disabilità in un contesto di relazioni e opportunità finalizzato all'inclusione sociale ed all'inserimento lavorativo.

Il modello mira a valorizzare la dimensione occupazionale in una prospettiva di riabilitazione e crescita della persona per un suo inserimento lavorativo, anche se non in modo pieno ed esclusivo, in quanto dimensione caratterizzante il ruolo di ogni individuo adulto, e fattore determinante la realizzazione del più generale principio di *"piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società"* (art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, New York 13/12/2006, ratificata con legge n. 18/2009). Sul piano operativo, il modello sviluppa tale dimensione coordinandola con il sistema dei sostegni e dei trattamenti socio-riabilitativi in progetti integrati di presa in carico finalizzati a elevare i livelli di qualità di vita e di benessere della persona.

L'adesione alla sperimentazione da parte dei soggetti interessati avverrà su richiesta degli stessi che dovrà essere formulata secondo le indicazioni di seguito riportate.

Il modello prevede la creazione di un elenco di reti organizzate, in possesso dei requisiti soggettivi (paragrafo 3), verificati dalle aziende ULSS. Ai fini dell'inserimento nell'elenco le reti devono, inoltre, presentare un progetto tecnico: "progetto integrato socio-riabilitativo, di abilitazione e sviluppo delle competenze per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo", elaborato sulla base dei criteri di cui al presente provvedimento (anche ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge n. 328/2000), la cui idoneità sarà valutata dalle stesse aziende ULSS.

Con riferimento ai suddetti elenchi, la persona con disabilità e/o il suo rappresentante legale/famiglia eserciteranno la libera scelta della rete/progetto dove realizzare il proprio percorso integrato per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo. L'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), esaminato per ciascuna persona con disabilità il relativo profilo di gravità e funzionamento, nonché le condizioni di salute e le abilità residue e potenziali, attraverso la Scheda di Valutazione Multidimensionale Disabili (SVaMDi), verificherà la compatibilità della scelta rispetto alle predette condizioni della persona e agli obiettivi di crescita e di miglioramento dei domini relativi alla qualità di vita della stessa.

Con riguardo ai procedimenti per la costruzione degli elenchi si richiamano le disposizioni previste dal D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 recante *"Codice dei contratti pubblici"*, dall'art. 55, comma 4, del D.lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 recante *"Codice del terzo settore"* e dall'articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge n. 241 del 7 Agosto 1990 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

Gli elenchi dovranno essere approvati e pubblicati dalle aziende ULSS entro il 1° Aprile 2021. Nel corso della sperimentazione sono possibili implementazioni degli elenchi da parte delle aziende ULSS, con medesima procedura ad evidenza pubblica.

3. Requisiti per l'iscrizione all'elenco delle reti

Come anticipato (paragrafo 2) i progetti di sperimentazione dovranno concretizzarsi attraverso moduli organizzativi e gestionali costituiti da reti di soggetti: enti pubblici, enti appartenenti al terzo settore e altri soggetti, in grado ciascuna di ricomporre a sintesi organica e finalizzata il patrimonio di esperienze e iniziative, di professionalità e solidarietà e di competenze istituzionali e responsabilità sociali di un dato territorio e, in quanto tale, risorsa strategica per ottimizzare i parametri di efficacia e qualità delle prestazioni,



di efficienza e sostenibilità delle gestioni, di accessibilità e flessibilità e di continuità e sviluppo delle attività, riferiti al campo operativo delle progettualità oggetto del presente provvedimento.

Tali moduli devono essere formalizzati in accordi di partenariato con l'individuazione del soggetto capofila.

Ai fini del presente provvedimento rientrano nel concetto di rete anche gli enti consortili di cui all'albo delle cooperative sociali, sezione C disciplinato dall'articolo 5 della LR n. 23/2006.

Un soggetto può partecipare ad una sola rete nel territorio di una data Azienda ULSS. È possibile per lo stesso soggetto partecipare ad altre reti purché in territori diversi.

3.1 Contenuti necessari dell'accordo di partenariato

Attraverso la sottoscrizione dell'accordo di partenariato i soggetti partecipanti provvedono a specificare:

- gli ambiti di operatività (paragrafo 4.1) previsti dal progetto e dai relativi percorsi (paragrafo 4.2);
- gli impegni assunti da ciascun soggetto in termini di ruoli, interventi/sostegni e risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali e professionali) finalizzati alla realizzazione dei suddetti progetti/percorsi;
- l'individuazione del soggetto capofila con indicazione delle relative responsabilità.

Il soggetto a cui verrà affidato il ruolo di capofila deve possedere requisiti e competenze di natura organizzativa che dimostrino la capacità di coordinare gli altri soggetti partecipanti. In particolare esso dovrà assumere:

- la titolarità dei poteri di rappresentanza degli altri soggetti;
- il coordinamento dei soggetti nella realizzazione dei progetti/percorsi;
- il ruolo di interlocutore privilegiato nei confronti delle aziende ULSS, anche ai fini del debito informativo nei confronti della Regione del Veneto, in ordine a:
 - monitoraggio dei risultati, *in fieri* e finali, delle realizzazioni relative ai progetti/percorsi;
 - *audit* di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati e alla permanenza dei requisiti che hanno determinato l'ammissione della rete all'elenco;
 - supervisione delle rendicontazioni prodotte dai soggetti della rete e alla loro sintesi secondo le indicazioni fornite dalle aziende ULSS e tenuto conto delle esigenze degli altri enti/reti familiari finanziatori dei costi non a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Il progetto integrato, l'accordo di partenariato e l'accordo contrattuale stipulato tra la rete di partenariato e l'Azienda ULSS, devono prevedere le modalità di partecipazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta e della rete familiare alla valutazione dei percorsi progettuali.

In caso di partecipazione alla sperimentazione di enti pubblici l'accordo con l'Azienda ULSS si configurerà quale atto convenzionale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.

L'organizzazione della rete dovrà garantire e individuare almeno un luogo/sede di riferimento per la persona con disabilità e la sua famiglia.

4. **Ambiti di operatività e percorsi integrati socio-riabilitativi, di abilitazione e sviluppo delle competenze**

La sperimentazione avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data di approvazione e pubblicazione degli elenchi (paragrafo 2) unica per tutto il territorio regionale. Gli aggiornamenti agli elenchi conseguenti all'inserimento di nuove reti avranno validità limitata al periodo residuo della sperimentazione. Non sono previsti limiti temporali per i progetti/percorsi che dovranno, comunque, trovare svolgimento all'interno della durata della sperimentazione.

I progetti di sperimentazione (paragrafo 2) devono essere orientati all'attuazione dei progetti individuali predisposti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000 con riferimento agli ambiti di operatività dell'integrazione socio-sanitaria per l'inclusione, l'occupabilità e l'inserimento lavorativo (paragrafo 4.1), e concretizzarsi in percorsi progettuali (paragrafo 4.2).

4.1 Ambiti di operatività dell'integrazione socio-sanitaria per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo

I progetti/percorsi attivabili sulla base del progetto individuale vengono definiti con riferimento ai seguenti ambiti di operatività della sperimentazione in una prospettiva di *empowerment* e in funzione del miglioramento della qualità della vita della persona:

- creazione di opportunità di socializzazione in contesti occupazionali e sviluppo di relazioni significative e gratificanti;



- sviluppo ed accrescimento delle capacità e abilità personali di autodeterminazione e autorappresentanza, di competenze e comportamenti autoregolanti, di autonomia e autorealizzazione e di benessere;
- accrescimento delle prospettive e delle risorse personali disponibili con riferimento al proprio percorso di vita e in funzione dell'età, delle condizioni di salute e di funzionamento;
- riqualificazione e sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria nell'ambito di percorsi di inclusione sociale e occupazionale e di promozione di processi di emancipazione dalla famiglia;
- mantenimento e sviluppo dei livelli espressivi e cognitivi anche propedeutici all'inserimento nel mondo del lavoro, compatibilmente con il profilo e il progetto della persona con disabilità;
- sviluppo e potenziamento delle abilità orientate, ove possibile, all'avvio dell'inserimento/reinserimento lavorativo.

4.2 Percorsi integrati socio-riabilitativi, di abilitazione e sviluppo delle competenze

Con riferimento agli ambiti di operatività (paragrafo 4.1), i progetti individuali definiti in sede di UVMD, devono prevedere lo sviluppo coordinato di percorsi di integrazione socio-sanitaria orientati in senso educativo-abilitativo, anche per l'occupabilità, di tipo innovativo e alternativi rispetto alle attuali opportunità presenti nel sistema di offerta per le persone con disabilità.

I percorsi, sviluppati sulla base di obiettivi volti al miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità, vengono realizzati attraverso interventi socio-riabilitativi individualizzati finalizzati al recupero, raggiungimento, mantenimento e/o potenziamento delle abilità e capacità funzionali, e di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze, tenendo conto della loro evoluzione nel tempo, sono orientati all'autonomia personale per la gestione della vita quotidiana e all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità coinvolte, mirando alla successiva presa in carico da parte dei Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) delle aziende ULSS.

I percorsi possono essere attivati, altresì, per promuovere la de-istituzionalizzazione di persone con disabilità ospiti di unità di offerta residenziali e semiresidenziali, favorendo il supporto alla domiciliarità, e a tal fine possono essere gestiti da reti a cui partecipano soggetti gestori delle medesime unità di offerta residenziali e semiresidenziali.

Al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio, i percorsi possono contemplare, per evenienze particolari previste nel progetto individuale, l'attivazione di prestazioni a distanza e/o di supporto domiciliare. I progetti individuali definiti in sede di UVMD possono, inoltre, concretizzarsi nel perseguimento della massima integrazione socio-sanitaria con servizi diurni attivi nel territorio e nella frequenza, quindi, a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni collaboranti con le reti di partenariato (paragrafo 3). In tal senso la presente sperimentazione realizza una ulteriore specificazione delle "attività giornaliere" già contemplate nell'ambito dei "percorsi di potenziamento delle capacità funzionali, relazionali e occupazionali" previsti ai fini dello sviluppo delle Azioni progettuali di cui alla DGR n. 154 del 16/2/2018.

A) Percorsi integrati per l'occupabilità

La rete di partenariato, con il coinvolgimento della persona, in una ottica di budget di salute, ideerà e realizzerà un percorso di sostegno che, dalla conoscenza della stessa persona (es. abilità, competenze, vocazioni, potenzialità, criticità comportamentali), miri a sviluppare nuove opportunità di autorealizzazione e capacitazione, compatibili con il suo profilo funzionale, prevedendo l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie e di interventi a valenza abilitativa in un contesto socializzante e occupazionale non produttivo e alternativo all'inserimento al Centro Diurno (DGR n. 740/2015).

Sulla base della definizione di un progetto orientato all'inclusione potranno essere attivati interventi di accompagnamento delle persone con disabilità volti a favorire esperienze di partecipazione e inserimento in contesti reali resi inclusivi. A tal fine dovranno essere incontrate, conosciute e coinvolte le realtà del territorio dove accompagnare all'inclusione la persona con disabilità. L'accompagnamento graduale in contesti socializzanti e occupazionali deve realizzarsi offrendo supporti emancipativi e di crescita sul piano relazionale e favorendo l'adozione di competenze indispensabili a rendere la persona in grado di relazionarsi positivamente con il contesto e di essere protagonista della propria vita.

I percorsi integrati per la socializzazione e l'occupabilità, come testé definiti, possono essere previsti anche per un orizzonte temporale di lunga durata esteso all'intera triennalità della sperimentazione sulla base della valutazione dell'UVMD.



B) Percorsi integrati orientati all'inserimento lavorativo

La rete di partenariato, con il coinvolgimento della persona, in una ottica di budget di salute, anche a completamento di un eventuale iniziale percorso della tipologia A), procederà per l'attivazione e realizzazione di un percorso orientato all'occupabilità in contesti produttivi disponibili ad accogliere ed includere nella propria organizzazione produttiva la persona con disabilità. L'individuazione sul territorio delle realtà produttive potrà avvenire anche *in itinere* e sempre nell'obiettivo di promuovere lo sviluppo di nuove opportunità congruenti con l'evoluzione del profilo di funzionamento della persona in carico. In tal modo si realizzeranno le condizioni per coinvolgere e accompagnare la persona con disabilità in contesti produttivi, alternativi all'inserimento al Centro Diurno (DGR n. 740/2015). Il percorso è, quindi, di mediazione assistita tra le capacità della persona e il contesto produttivo, che dovrà individuare compiti e mansioni finalizzati alla realizzazione del percorso integrato per l'inclusione occupazionale proiettato all'inserimento lavorativo. L'erogazione degli interventi di sostegno accompagnerà la persona con disabilità, creando le condizioni favorevoli a conciliare le esigenze personali con quelle produttive e attivare e allenare le capacità e le competenze della stessa per farla diventare una risorsa all'interno del contesto produttivo.

I percorsi A) e B) si integrano nell'interesse della persona con disabilità. Il passaggio flessibile tra i due percorsi fornisce alla persona l'opportunità di fruire di risposte e sostegni diversificati progettati dalla rete sulla base dell'andamento del progetto individuale e delle relative difficoltà incontrate. Gli interventi sono finalizzati alla maggior autonomia in ambienti inclusivi sino ad arrivare, laddove le aspirazioni, le condizioni e i livelli di produttività della persona con disabilità lo consentono, alla chiusura dei percorsi e all'avvio dell'inserimento lavorativo con l'attivazione dei sostegni del SIL quale fase propedeutica alla *“possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 22/1/2015”* (art. 3, co. 6 del DM 23/11/2016).

La DGR n. 740/2015 prevede, nel contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni a carattere semiresidenziale del Centro Diurno, tra l'altro, al paragrafo 4 dell'Allegato A, la possibilità di realizzare *“Percorsi educativo occupazionali esterni”* in collaborazione con il SIL se previsti dai progetti individualizzati, ovvero di realizzare progettualità esterne disciplinate dalla DRG n. 739/2015, definendone le relative sostenibilità.

I percorsi A) e B) e/o loro fasi possono essere realizzati anche nei posti lasciati liberi dalle persone con disabilità coinvolte nei percorsi educativi esterni previsti dalla DGR n. 740/2015, limitatamente al periodo di durata delle attività esterne al Centro Diurno. Le persone con disabilità già accolte nel Centro Diurno e coinvolte in percorsi educativi-occupazionali esterni conservano il posto all'interno del Centro Diurno, avendo la possibilità di riattivare tale sostegno qualora l'evoluzione del bisogno lo richieda.

5. Beneficiari

Il riferimento per l'individuazione dei beneficiari dei progetti è stabilito dalle DGR n. 2141/2017, DGR n. 154/2018 e DGR n. 1254/2020, nonché dalla DGR n. 1804/2014. Potranno, quindi, essere ammesse ai percorsi (paragrafo 4.2) le persone con disabilità in età *post* scolare e minore di 65 anni con profilo SVaMDi di primo, secondo e terzo livello richiamati dalla DGR n. 740/2015 e definiti con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 18 del 22/1/2015.

Al fine di favorire la deistituzionalizzazione, l'UVMD dovrà procedere rivalutando le persone accolte nei Centri Diurni per un loro eventuale inserimento nei percorsi integrati (paragrafi 4.2 e 6).

L'avvio dei percorsi deve, inoltre, considerare le persone con stato di disabilità grave ai sensi della legge n. 112/2016 (art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992), garantendo una priorità alle situazioni di maggiore urgenza determinata ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DM 23/11/2016. Ulteriori percorsi verranno avviati anche per altri stati di gravità sulla base dei seguenti parametri: *“gravità e funzionamento”*, *“nucleo familiare”*, *“aspirazioni e desideri”*, *“de-istituzionalizzazione”*, *“presenza in lista di attesa al Centro Diurno per persone disabili e relativa data di inserimento”*, *“fruizione di altri servizi socio-sanitari e occupazionali”* e *“qualità di vita da attuali modalità di presa in carico”*. Tale suddivisione costituisce, altresì, criterio per l'attribuzione dei percorsi alle linee di finanziamento pertinenti.

Sono escluse le persone con disabilità frequentanti i Centri Diurni il cui progetto individuale come rivalutato dall'UVMD prevede la frequenza per l'intera settimana. Non è ammessa la remunerazione procapite/prodie sia dei percorsi A) e B) oggetto della presente sperimentazione sia quella del Centro Diurno, le stesse si



escludono e non sono tra loro cumulabili. Nell'ipotesi di frequenza in struttura residenziale con riconoscimento della quota sanitaria, alla stessa si applicano le medesime percentuali di abbattimento previste dalla DGR n. 740/2015.

6. Progetto personalizzato

Le persone con disabilità interessate a partecipare alla sperimentazione dovranno presentare domanda di valutazione/rivalutazione all'UVMD dell'Azienda ULSS di riferimento. La valutazione/rivalutazione multidimensionale è garantita entro 30 giorni dalla presentazione della domanda che costituirà presupposto per la definizione del progetto individualizzato. Attraverso l'applicazione della scheda SVaMDi e la definizione del progetto individuale, l'UVMD individua il percorso (paragrafo 4.2) più appropriato sulla base del bisogno della persona disabile, tenuto conto delle sue preferenze.

A tal fine l'UVMD dovrà coinvolgere la persona con disabilità, i suoi eventuali rappresentanti legali, i contesti familiari, amicali e sociali di appartenenza, enti e figure professionali con specifiche competenze e altri soggetti significativi. In particolare, dopo l'esercizio della libera scelta da parte dell'assistito o da chi per lui, dovranno essere coinvolti i referenti della rete e ogni altra figura di riferimento ritenuta indispensabile per la realizzazione del progetto individuale.

Il progetto individuale indica, inoltre, una figura di riferimento (*case manager*) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio. Il progetto andrà monitorato nel tempo ed al bisogno a cura della UVMD.

Come già indicato (paragrafo 5), al fine di favorire la deistituzionalizzazione, l'UVMD dovrà procedere, con la collaborazione degli enti gestori dei Centri Diurni, alla rivalutazione delle condizioni delle persone con disabilità accolte e che sono in grado di essere avviate a percorsi educativo occupazionali esterni al Centro di cui all'Allegato A, paragrafo 4 della DGR n. 740/2015 e ai percorsi di integrazione di cui al presente atto.

Degli esiti delle rivalutazioni andrà inviata una relazione di monitoraggio annuale a cura del Direttore dei servizi socio-sanitari dell'Azienda ULSS alla Direzione regionale Servizi Sociali, per ogni anno della sperimentazione.

7. Valore contributo procapite

L'inserimento di un assistito nello specifico percorso viene effettuato dall'Azienda ULSS sulla base del progetto individuale formulato dall'UVMD, tenuto conto delle risorse disponibili.

Il valore massimo predefinito e onnicomprensivo del contributo è fissato, per entrambi i percorsi A) e B), in € 30,00 prodie/procapite.

I percorsi A) e B) sono autorizzabili per un massimo di 225 giorni annui, incluse le eventuali giornate di presa in carico mediante prestazioni a distanza e/o di supporto domiciliare.

Il contributo regionale remunera la rete per i fattori operativi impiegati nei percorsi integrati socio-riabilitativi, di abilitazione e sviluppo delle competenze: prestazioni educative e tutelari, assumendo lo *standard* minimo di minutaggio settimanale medio procapite di almeno 420 minuti garantiti in via prevalente da educatori professionali e comprensivi delle prestazioni tutelari in rapporto ai bisogni della persona con disabilità. In relazione alle specifiche situazioni individuali possono essere attivate contribuzioni integrative a carico delle famiglie e/o di altri soggetti pubblici e/o privati.

8. Requisiti per l'ammissione agli elenchi aziendali delle reti

Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 3 sono ammessi a partecipare all'avviso per l'ammissione all'elenco le reti i cui *partner* siano in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e che soddisfino, in particolare, i seguenti criteri di ammissibilità, pena l'esclusione della rete dalla procedura:

requisiti amministrativi e di idoneità professionale

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di non regolarità fiscale e/o di altri oneri normativamente previsti;
- essere iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale, con data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso, e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;



- essere nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, cioè non risultare in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

capacità economico-finanziaria della rete

- avere realizzato, complessivamente negli esercizi finanziari dell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato globale non inferiore al 50% dell'importo complessivo del progetto che si intende realizzare;

capacità tecnico-professionale della rete

- avere realizzato complessivamente, nell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato per servizi relativi al settore di attività oggetto dell'avviso, in ambito pubblico o privato, non inferiore al 30% dell'importo complessivo del progetto che si intende realizzare, ossia servizi socio-sanitari, assistenziali, residenziali, semiresidenziali, laboratoriali territoriali rivolti a persone con disabilità in possesso di certificazione ai sensi della legge n. 104/1992;

I fatturati di cui sopra devono essere indicati sulla base di documenti fiscalmente validi e dimostrati attraverso la produzione di un elenco dei servizi effettuati nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a privati l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente con i riferimenti dei beneficiari le prestazioni.

Per ultimo triennio si intende il primo triennio utile negli ultimi cinque esercizi finanziari per il quale i relativi bilanci di esercizio o modelli unici siano stati approvati e depositati alla data di pubblicazione dell'avviso.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso, pena l'esclusione dalla medesima procedura.

Riscontro del progetto

Il progetto va formulato, sulla base degli ambiti di operatività e con evidenza dei percorsi integrati (paragrafo 4.2), per gruppi di 5 assistiti (mero parametro quantitativo di omogeneità per la valutazione delle progettazioni, non vincolante l'operatività dei percorsi) per la durata di n. 3 anni (durata della sperimentazione). Ogni rete potrà proporre solo un progetto.

Gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici del progetto sono sintetizzati nei punti di seguito riportati:

1. descrizione dell'analisi del contesto di vita della persona e delle potenzialità di sviluppo tramite i percorsi A e/o B in un'ottica di evoluzione verso una maggiore qualità di vita;
2. descrizione dei contesti in cui le persone con disabilità possono sviluppare capacità di tipo relazionale ed occupazionale con riferimento ai percorsi A) e B);
3. descrizione delle fasi di contatto, valutazione, conoscenza e coinvolgimento della persona con disabilità ai fini della programmazione dei percorsi A) e B);
4. descrizione dei sostegni attivati nei percorsi A) e B) per la massima inclusione e integrazione delle persone nelle realtà territoriali attraverso lo sviluppo di opportunità occupazionali, ricreative e socializzanti;
5. evidenza dell'impegno a garantire adeguate coperture assicurative e a stipulare convenzioni con realtà produttive o contesti di inclusione;
6. descrizione delle possibili modalità di passaggio della persona con disabilità dai percorsi A) ai percorsi B) promossi dalla rete, nonché di attivazione del SIL per l'inserimento lavorativo e descrizione delle eventuali modalità di rientro nei medesimi percorsi A) o B) della rete in caso di difficoltà della persona con disabilità negli interventi gestiti dal SIL;
7. descrizione delle fonti di finanziamento dei costi progettuali non coperti dalla quota sanitaria;
8. descrizione delle modalità e strumenti di monitoraggio dei progetti individualizzati e di valutazione dei relativi esiti;
9. descrizione delle misure per limitare il *turnover* del personale;
10. descrizione delle modalità di valutazione del gradimento e della qualità percepita dai familiari.

Qualora il progetto risulti dotato delle descrizioni previste sarà valutato idoneo dall'Azienda ULSS.

In fase di realizzazione la rete deve assicurare l'osservanza degli *standard* quali-quantitativi minimi prefissati dal progetto formulato che costituirà parte integrante del contratto.

La rete deve, inoltre, indicare la disponibilità a collaborare con il SIL nelle operazioni di supervisione dei percorsi finalizzata alla eventuale attivazione dello stesso SIL per l'accompagnamento delle persone con



disabilità dimostratesi idonee ai progetti di inserimento lavorativo. In tale evenienza cessano i percorsi di cui alla presente sperimentazione.

Ai fini della massima partecipazione e qualificazione delle reti nella procedura di creazione dell'elenco le aziende ULSS, con riferimento agli "altri soggetti" che potrebbero partecipare mediante l'apporto di risorse proprie, possono valutare i più opportuni adattamenti ai requisiti di ammissione previsti dal presente paragrafo.

9. Durata degli elenchi e dei progetti integrati

Con riguardo a quanto già indicato nei paragrafi precedenti in ordine alla durata degli interventi si precisa quanto segue:

- l'elenco delle reti idonee alla partecipazione alla sperimentazione ha validità triennale con decorrenza dal 1° Aprile 2021;
- gli accordi contrattuali stipulati tra le aziende ULSS e le reti hanno durata definita all'interno del periodo della sperimentazione e cessano alla fine della stessa;
- agli accordi contrattuali dovranno essere allegati, quali parti integranti e sostanziali, i relativi accordi di partenariato (paragrafo 3), il progetto, nonché tutti gli atti prodotti per la partecipazione alla procedura per l'iscrizione all'elenco delle reti idonee alla partecipazione alla sperimentazione.

A garanzia della continuità della presa in carico, la durata dell'elenco e, correlativamente, la validità dei progetti/percorsi potrà essere prorogata, salve ulteriori determinazioni definitive.

10. Formulazione del progetto e approvazione del contributo

La domanda di partecipazione alla procedura, con evidenza del numero e della tipologia dei percorsi proposti, dovrà essere presentata dalla rete (paragrafo 3) in possesso dei previsti requisiti (paragrafo 8) corredata da un progetto tecnico e dalla accettazione formale, sottoscritta da tutti i *partner*, del valore del contributo predefinito (paragrafo 7).

Le progettualità dovranno essere volte alla ricerca della massima inclusione e integrazione delle persone nelle realtà territoriali attraverso lo sviluppo di opportunità occupazionali ricreative e socializzanti. I progetti andranno posti in essere con la supervisione dei SIL delle aziende ULSS. I progetti dovranno tendere alla cessazione della presa in carico da parte della rete ed alla presa in carico da parte dei SIL in tutti i casi in cui la persona con disabilità esprima potenzialità finalizzate all'inserimento lavorativo in contesti produttivi.

11. Criteri di valutazione

L'individuazione delle reti (paragrafo 3) da ammettere all'elenco (paragrafo 2) dovrà essere effettuata attraverso la verifica da parte delle aziende ULSS del possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata (paragrafo 8) sulla base dei progetti proposti, riscontrando la presenza nel progetto degli aspetti organizzativi, gestionali, metodologici, nonché le garanzie offerte agli utenti (paragrafi 8 e 9).

La valutazione dovrà essere effettuata per il progetto proposto dalla rete che può contenere più percorsi di tipo A) e B) (paragrafo 4).

12. Elenchi aziendali delle reti ammesse alla sperimentazione

Ai fini della formulazione dell'elenco delle reti (paragrafo 2) ammesse alla sperimentazione ciascuna Azienda ULSS provvederà, mediante la costituzione di una apposita commissione tecnica, prevedendo anche il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità appartenenti al tavolo aziendale della disabilità locale.

La predetta commissione tecnica procederà, alla formazione di uno specifico elenco di reti in possesso dei requisiti ed ammessi alla sperimentazione.

All'elenco delle reti e agli accordi contrattuali stipulati tra l'Azienda ULSS e le reti per effetto dell'ammissione all'elenco oltre che ai relativi progetti, dovrà essere data adeguata pubblicità ai sensi di legge.



L'inserimento nell'elenco delle reti ammesse alla sperimentazione non vincola l'Azienda ULSS a riconoscere alcuna remunerazione alle stesse.

Andranno previste dalle aziende ULSS cause di cancellazione dall'elenco motivate dalla perdita dei requisiti di accesso ed inadempimenti o dalla verifica negativa dell'attività. Alla cancellazione dall'elenco consegue la risoluzione dei contratti.

13. Rendicontazione

I contributi verranno trasferiti dall'Azienda ULSS alla rete inserita nell'elenco, come individuata dalla persona con disabilità e verificata dall'UVMD, sulla base delle giornate effettivamente erogate dalla stessa a favore della persona con disabilità (paragrafo 7). La liquidazione del contributo verrà effettuata previa rendicontazione presentata dalla rete e a seguito della verifica da parte dell'Azienda ULSS del mantenimento dello *standard*.

